

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile, da sorgenti ubicate nei Comuni di Curino e Valdilana, assentita alla Società S.I.I. S.p.A. con D.D. n° 1.144 del 29.09.2020. PRAT. SOPRANA3.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.144 del 29.09.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 febbraio 2020 dal Dr. Ing. Alessandro Iacopino, in qualità di Direttore Generale della società S.I.I. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge.

Di rettificare nella corretta misura di litri al secondo 0,316 la portata media annua indicata all'art. 6 (PARAMETRI IN BASE AL QUALE E' STABILITO IL CANONE) del disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 febbraio 2020 dal concessionario richiedente, laddove, per mero errore materiale di trascrizione, erroneamente indicata nella misura di litri al secondo 5,50.

Di assentire, parzialmente in via di sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1.775, come sostituito dall'art. 96 comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società S.I.I. - Servizio idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. (codice fiscale 94005970028), con sede legale in Vercelli, via Fratelli Bandiera, n° 16, specifica variante sostanziale sensi dell'art. 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., con trasferimento della titolarità, rinuncia parziale e riunione di captazioni diverse in unica utenza idrica, alla concessione preferenziale assentita in precedenza al Comune di Curino con D.D. 24 maggio 2005 n° 2.036, per continuare a derivare una

portata massima istantanea di litri al secondo 0,55 ed un volume massimo annuo di metri cubi 9.965, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,316 d'acqua pubblica sotterranea, da un gruppo di quattro sorgenti, di cui tre ubicate in Comune di Curino (BI) ed una in Comune di Valdilana (BI), per uso Potabile (omissis).

Di accordare la variante sostanziale alla concessione preferenziale sopra indicata, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall'art. 24 comma 1, lettera c) del medesimo regolamento regionale, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.076 di Rep. del 25 febbraio 2020

ART. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime sia della falda sotterranea, che dei Rii tributari, in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI